

LINEE GUIDA COMMISSARI SPORTIVI 2023

SOMMARIO

SCOPO	2
1. I COMMISSARI SPORTIVI	2
2. CONFLITTI DI INTERESSE	3
3. POTERE DECISIONALE	3
4. INFRAZIONI E SANZIONI	4
5. REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE IL PROCEDIMENTO DECISIONALE	5
6. CONVOCAZIONE DEGLI INTERESSATI	6
7. DECISIONI	7
8. NOTIFICA E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	10
9. RECLAMI	11
10. APPELLI	13
11. ATTESA DEL PREAVVISO DI APPELLO	14
12. INAPPELLABILITA' E SOSPENSIVA DELLE DECISIONI IN CASO DI APPELLO	15
13. CLASSIFICHE	18
14. PROCEDURE IN CASO DI INCIDENTE GRAVE	19
15. GESTIONE ANTIDOPING	21
16. CONTROLLO DOCUMENTAZIONE	22
17. RIUNIONI DEI COMMISSARI SPORTIVI	23

SCOPO

La presente nota ha lo scopo di facilitare e standardizzare le varie procedure seguite dei Commissari Sportivi. Risponde, in particolare, a un certo numero di domande che vengono frequentemente sollevate, in particolare per quanto riguarda l'esercizio in concreto del ruolo dei Commissari Sportivi nell'esercizio delle loro competenze.

In nessuna circostanza questa nota modifica i regolamenti esistenti. Né questa nota né alcuna delle informazioni che contiene hanno validità regolamentare; esse sono intese esclusivamente allo scopo di rimarcare alcuni profili risultanti dall'applicazione dei regolamenti.

Quanto riportato nei successivi paragrafi aiuterà a garantire il corretto processo decisionale e alla corretta emissione della documentazione in gara, al fine di evitare contenziosi e/o procedimenti successivi.

A tal fine si riporta l'ultima parte dell'art. 15.7 dell'App.2 al RSN.

Il GUG potrà emettere apposita documentazione al fine di uniformare le procedure durante le manifestazioni. Tutti gli ufficiali di gara sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le istruzioni e le procedure fornite periodicamente dal GUG.

1. I COMMISSARI SPORTIVI

Una buona conduzione della gara da parte dei Commissari Sportivi è alla base del successo della manifestazione.

I Commissari Sportivi hanno poteri discrezionali e questi devono essere applicati in maniera corretta e trasparente applicando RSN e le norme sportive e tecniche.

Le situazioni non sono mai in "bianco o nero", ma necessitano di analisi e attente valutazioni caso per caso. Anche le giuste decisioni, se non trasmettono ragionevolezza e sono ben comprensibili, potrebbero essere impugnate; per questo i Commissari Sportivi non devono mai far trapelare dubbi sulla loro imparzialità.

Come si può apparire indipendenti e meritevoli di fiducia da parte di tutti i licenziati?

La risposta la si può trovare nel concetto di **autorevolezza**.

Dunque:

- Essere i primi a rispettare le regole di integrità fisica e morale
- Non sottovalutare mai situazioni ove trapelino violazioni delle norme (anche se interessano organizzatori o concorrenti/conducenti che si conoscono da tempo)
- Risultare sempre indipendenti sia da organizzatori sia da autodromi, promotori, concorrenti, piloti ecc.
- Non accettare ospitalità da parte dei concorrenti (paddock, parchi assistenza ecc.)
- Non richiedere di poter essere accompagnati dalla compagna o dal compagno (è bene andare sempre da soli onde evitare di mettere in spiacevoli situazioni gli organizzatori e/o promotori – ricordiamoci che le gare non sono da considerare vacanze)
- Indossare sempre la divisa federale

- Evitare i commenti su social network su fatti avvenuti e/o evitare di commentare l'operato dei colleghi

Qualora in un Regolamento Particolare di Gara o in Circolari Informative approvate da ACI-SPORT, dovessero esserci disposizioni contrarie alle norme (e per errore validate), queste devono essere considerate nulle. (art. 47 RSN).

E' sempre consigliabile, in tali casi, contattare un referente federale per confrontarsi sull'argomento così da essere certi che si tratti di un errore e non di una interpretazione dal significato non univoco.

I Commissari Sportivi, infatti, non hanno il potere di derogare alle norme federali.

Eventuali deroghe potranno solamente essere concesse direttamente dalla Federazione dietro espressa richiesta. (la richiesta di approvazione di un RPG non può essere considerata "espressa richiesta")

I Commissari Sportivi hanno il potere di pronunciarsi in prima istanza su qualsiasi questione inerente la gara, sia riguardante il comportamento dei licenziati, sia riguardante ogni altro fatto rilevante avvenuto tra licenziati. (per dovuta informazione, nelle gare FIA il collegio ha l'autorità di esprimersi anche per questioni accadute anche prima della gara ma ad essa collegate).

I poteri dei Commissari Sportivi sono indicati all'**art. 210.3 III)** nel quale vengono trattati molteplici profili i quali vanno considerati tutti con particolare attenzione, specificando, per chiarezza, di quali di essi si è fatto uso nelle relative decisioni.

2. CONFLITTI DI INTERESSE

Sia i componenti del Collegio, sia gli altri Ufficiali di Gara devono verificare di non ricadere in situazioni di conflitto di interesse (funzioni vietate) come indicato nel Regolamento Sportivo Nazionale agli **artt. 204 e 201**.

Prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, o al momento in cui dovesse verificarsi il potenziale conflitto di interessi, i Commissari Sportivi e/o gli altri Ufficiali di gara devono informare il Presidente del Collegio sugli eventuali fatti o circostanze che potrebbero essere percepite da un qualsiasi concorrente o da qualsiasi parte esterna come potenzialmente in conflitto di interesse.

Questo per evitare, a sua volta, di trovarsi in situazioni di violazione delle norme federali e, pure se non ci fossero violazioni formali, per evitare quelle ombre che andrebbero a minare il già richiamato concetto di autorevolezza.

3. POTERE DECISIONALE

Come visto al termine del punto 1, i commissari Sportivi hanno il potere di pronunciarsi in base a quanto indicato all'**art. 210.3 III)**

E' necessario sottolineare che i Commissari Sportivi possono pronunciarsi qualora venga rilevato un comportamento scorretto di **qualsiasi altro licenziato** presente sul campo di gara come indicato **all'art. 212.1 del RSN**.

Dunque, non solo Il Concorrente può quindi essere il destinatario delle decisioni dei Commissari Sportivi.

A tale riguardo è fondamentale tenere sempre presente il principio della responsabilità oggettiva di cui **all'art. 223 del RSN**

Lo stesso dicasi per i fatti più gravi che risulterebbero meritevoli di ulteriori sanzioni oltre la esclusione dalla manifestazione in cui i Commissari Sportivi sono designati, i quali vanno segnalati alla Procura Federale per le valutazioni in tal senso.

ESEMPIO 1

Cosa succede se vengono portati a conoscenza dei Commissari Sportivi fatti rilevanti commessi in un periodo precedente all'inizio della manifestazione o dopo la chiusura formale della stessa ma si è ancora sul campo di gara?

In questo caso, in base all'art. 210.3 III) I Commissari Sportivi non hanno potere di pronunciarsi, ma dovranno segnalare i fatti alla Procura Federale.

ESEMPIO 2

Veniamo a conoscenza di fatti commessi nel corso della gara da una persona licenziata riconducibile ad un certo concorrente. (ricevendo opportuno rapporto documentato)

Se il fatto è fondato, i Commissari Sportivi potranno pronunciarsi sia nei confronti del Concorrente (per responsabilità oggettiva), sia nei confronti del licenziato direttamente responsabile.

4. INFRAZIONI E SANZIONI

Le sanzioni applicabili dai Commissari Sportivi sono riportate all'ART. 216 BIS del RSN

- PENALITA' IN TEMPO e GIRI, STOP AND GO, DRIVE THROUGH, RETROCESSIONE IN GRIGLIA
- AMMONIZIONE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (vedi Art. 227.9 RSN)
- AMMENDA (vedi anche Art. 227.12 RSN)
- ESCLUSIONE DALLA COMPETIZIONE O DALLA CLASSIFICA (vedi anche Art. 227.10 RSN)

L'applicazione di quanto indicato all'art. 216 BIS del RSN è soggetta ai criteri generali di proporzionalità previsti per tutte le sanzioni che determinano nel concreto una valutazione discrezionale.

Per quanto riguarda le ammende comminate in sede di gara, esse devono essere versate entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine, le licenze del concorrente e/o del conduttore sono automaticamente sospese.

La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata.

I Commissari Sportivi possono richiedere all'Ufficio del Procuratore Federale il deferimento del concorrente e/o del conduttore al Tribunale Federale soltanto se a loro carico hanno adottato il

provvedimento dell'esclusione e se ritengono che la gravità del fatto non sia tale da esaurirsi nella manifestazione in cui viene comminata la sanzione.

Esempio : Atti di violenza gravi, comportamenti estremamente scorretti da parti di licenziati

Per quanto concerne la modifica delle classifiche in caso di esclusione, si deve sempre indicare se le posizioni in classifica successive devono essere innalzate o meno. **(art. 148 C) RSN)**

In caso di violazione dei regolamenti tecnici, occorre seguire quanto indicato nell' **Art. 128 RSN** e la relativa tabella con i criteri di proporzionalità in funzione della non conformità.

<i>Categoria</i>	<i>Tipo di non conformità</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>A</i>	Non conformità dovute a errori di montaggio o mancanze che certamente non comportano vantaggi, né violazioni di norme di sicurezza.	da ammonizione ad ammenda da decidere caso per caso.
<i>B</i>	Non conformità dovute a regolazioni o errori di montaggio che potrebbero essere non volontarie e che potrebbero comportare vantaggi o violazione di norme di sicurezza	da ammenda ad esclusione da decidere caso per caso. Sospensione del passaporto tecnico da 1 a 2 settimane da parte del Giudice Sportivo. In caso di accertato incremento delle prestazioni la sanzione dovrà essere l'esclusione
<i>C</i>	Non conformità dovute a lavorazioni o altre operazioni eseguite scientemente, indipendentemente che comportino o meno vantaggi	da semplice esclusione ad esclusione con proposta di deferimento alla Procura Federale. Sospensione del passaporto tecnico da 12 a 52 settimane da parte del Giudice Sportivo.

All'art. 15 dell'APP. V al RSN è riportata una serie di esempi per le non conformità delle varie categorie sopra riportate.

In caso di non conformità delle categorie B) e C) occorre applicare quanto previsto all'Art. 127 del RSN secondo comma relativamente al **Passaporto Tecnico**

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE IL PROCEDIMENTO DECISIONALE

La decisione deve essere sempre presa da un punto di vista indipendente e oggettivo basato su tutte le informazioni disponibili e nessuna delle parti, nell'esprimere le proprie ragioni, va pregiudicata e tantomeno prevaricata.

Se le informazioni disponibili non sono univoche e non consentono pertanto un giudizio prognostico di colpevolezza (anche per colpa) con sufficiente grado di certezza, non dovrà essere presa una decisione contro un licenziato, o, in caso di reclamo, quest'ultimo dovrà essere respinto.

Non divulgare a mezzo stampa le proprie opinioni e/o motivazioni.

Il collegio si esprime unicamente tramite le decisioni **scritte** che verranno illustrate e consegnate agli interessati.

Il Presidente del Collegio illustrerà la decisione quando essa verrà notificata direttamente all'interessato.

Motivare sempre con la normativa tutte le decisioni. (indicazione delle norme violate e di quelle applicate) (non si motivano mai le decisioni con decisioni prese in altri collegi in precedenza, se conosciute si possono però citare decisioni della Corte d'appello Sportiva che sono tutte pubblicate nella sezione giustizia del sito federale)

6. CONVOCAZIONE DEGLI INTERESSATI

Prima di prendere qualsiasi decisione è necessario effettuare un'attenta istruttoria convocando ed ascoltando tutte le parti interessate.

La convocazione deve essere obbligatoriamente in forma scritta e notificata personalmente all'interessato.

La convocazione non è necessaria unicamente per le sanzioni:

- **Penalità tempo o giri** (art.216 BIS RSN), **stop & go, drive through** (poiché la gara è in corso)

Dettagli che devono essere inseriti in una convocazione:

- Data e ora della convocazione
- Nome e Cognome del concorrente / conduttore o del licenziato convocato (con il relativo numero di licenza)
- Se possibile, il concorrente / conduttore che ha presumibilmente violato il regolamento applicabile
- Il luogo ove si svolgerà l'audizione
- La motivazione della convocazione (norme **presumibilmente** violate)
- Se possibile le prescrizioni sportive e /o tecniche che sono state **presumibilmente** state violate)
- La firma di tutti i commissari sportivi

La convocazione deve assolutamente indicare dove e quando si svolgerà l'audizione del convocato (si deve garantire un ragionevole arco temporale a seconda dell'andamento della competizione).

La ragione per la quale il concorrente è stato convocato deve essere indicata dettagliatamente per permettere al concorrente / conduttore di preparare la sua difesa.

Al fine di non divulgare indagini in corso, che potrebbero terminare con il non luogo a procedere, è preferibile **notificare la convocazione solamente in via privata, senza esporla all'albo**, (salvo impossibilità di notifica individuale)

Per poter garantire il diritto di difesa, i commissari sportivi devono assicurarsi che la convocazione sia stata ricevuta personalmente dalle parti interessate.

Indipendentemente dal formato scelto per la convocazione (documento cartaceo o semplice mail), deve essere possibile provare l'avvenuta ricezione da parte del concorrente interessato.

Nel caso che una convocazione non venga consegnata, il collegio dovrebbe, non appena possibile, rimettere un'altra convocazione e assicurarsi che essa venga correttamente consegnata alla persona interessata o ad un suo rappresentante. (Albo ufficiale di gara => ultima ratio)

In caso di reclamo, sia il reclamante sia il reclamato devono essere ascoltati e quindi devono essere convocati entrambi.

Audizione

Quando ci sono più parti interessate, è raccomandato che vengano **ascoltate insieme** in modo da poter comparare i punti di vista. In caso di condotta inappropriata durante l'audizione, i commissari sportivi devono informare le parti che può essere inflitta una sanzione per la condotta scorretta e superata la soglia di civiltà le medesime possono essere allontanate dandone atto nel verbale o nella decisione.

L'audizione congiunta è preferibile anche quando le parti sono concorrenti e ufficiali di gara.

Rappresentanza in sede di gara - Deleghe (Fare riferimento all'art. 91 del RSN)

PERSONA GIURIDICA

In sede di gara, il concorrente persona giuridica può essere rappresentato:

- **dal proprio legale rappresentante;**
- **da persona munita di delega scritta;**
- **dal conduttore che lo stesso concorrente PG ha iscritto alla gara**
(limitato ai fatti della manifestazione alla quale il conduttore è iscritto e solamente per i fatti che riguardano lo stesso conduttore; non si estende la delega ad altri equipaggi / conduttori iscritti dallo stesso concorrente PG)

PERSONA FISICA

Il concorrente PF può essere accompagnato **da altro titolare PF di licenza ACI in corso di validità** al quale ha rilasciato delega scritta. (fatto salvo il caso di infrazione per cui il conduttore deve essere sentito personalmente).

Le persone delegate da concorrenti PG o PF sono legittimate a presentare reclami; a rappresentare il concorrente nei confronti degli Ufficiali di Gara competenti e a preavvisare ricorso in appello, fermo restando le fasi successive.

Prima di procedere all'audizione, è opportuno effettuare il controllo delle deleghe, delle licenze e verificare l'identità dei convocati tramite documenti di riconoscimento.

7. DECISIONI

Per ciascun fatto deve essere emessa una specifica decisione (non sono quindi ammesse decisioni che cumulino fatti differenti).

Le decisioni dovranno essere indirizzate al diretto interessato (o ai diretti interessati se più di uno) e sempre a **TUTTI I CONCORRENTI** (poiché potrebbero essere parti interessate e quindi aventi diritto di appello – si veda successivo paragrafo 8).

Elementi che devono assolutamente apparire in una decisione:

a) INTESTAZIONE

- **Nome del Documento:** DECISIONE N. XX DEI COMMISSARI SPORTIVI

- **Numero del Documento:** 2.YY
- **data della decisione**
- **orario della decisione**
- **Mittente della decisione:** “da: Commissari Sportivi”
- **Destinatari della decisione:** “al/ai concorrente/i NOME COGNOME – Licenza (numero)” e sempre anche “a TUTTI I CONCORRENTI”

b) CORPO DELLA DECISIONE

- **parte introduttiva:**

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto [il reclamo dal concorrente yy / il rapporto del direttore di gara / dei commissari tecnici], avendo esaminato [evidenze video e audio / ascoltato i testimoni ...], convocato e ascoltato i conduttori / concorrenti [nome] e il rappresentate del concorrente [nome], avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

- **Numero della Vettura**
- **Nome e Cognome del concorrente / conduttore o del licenziato interessato** (o interessati se più di uno) (con il relativo numero di licenza)
- **Orario del Fatto e relativa parte di gara in questione:** (prove, qualificazioni, gara, riordino, ecc.)
- **il fatto discusso** (con descrizione precisa, misurazioni tecniche, ecc.)
- **l’indicazione di quali norme** (tecniche e/o sportive) sono state violate
- **gli articoli e le norme sulle quali si basa la decisione** (poteri, sanzioni ecc.)
- **la decisione presa** - non bisogna dimenticare di citare:
 - i) la penalità inflitta o l’eventuale non luogo a procedere
 - ii) le eventuali modifiche che devono essere apportate alle classifiche (**art 148 c) RSN**)
 - iii) le disposizioni riguardanti i depositi cauzionali
 - iv) le disposizioni riguardanti i passaporti tecnici (**art 127 RNS**)
 - v) in caso di reclamo, se esso è ammissibile o meno
 - vi) in caso di reclamo, se esso è fondato o meno
- la motivazione della decisione (*è molto importante riportare tutta la discussione e fare in modo che la decisione sia più completa possibile – inserire tutte le dichiarazioni, tutte le informazioni disponibili, gli orari, le descrizioni dei fatti ecc.*) nella motivazione occorre inserire:
 - Evidenza delle convocazioni e di quanto discusso nelle audizioni (dichiarazioni in sintesi / orari di audizione / menzionare le persone presenti)
 - inserire tutte le informazioni disponibili
 - Inserire quanto si evince dai rapporti degli ufficiali di Gara (se presenti) ed eventuali audizioni degli stessi
 - Nelle decisioni di natura tecnica dovranno essere indicate in modo preciso le misurazioni rilevate, e le eventuali difformità dalla norma citando gli articoli di riferimento.

- la decisione deve essere completa => **Tutto quanto indicato nel campo «decisione» deve essere motivato**

c) PARTE FINALE

- l'evidenza di aver ricordato alle parti la possibilità del **diritto di appello**:

“Le parti interessate vengono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal Regolamento di Giustizia Sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.”

- **La firma** dei Commissari Sportivi (Tutti, la decisione è sempre collegiale)

- **l'orario della notifica** al concorrente al quale è indirizzata la decisione

- **l'orario di esposizione** all'Albo Ufficiale di Gara *

*i particolari eventualmente oggetto di contestazione potranno essere rilasciati solamente dopo lo scadere del limite per il preavviso di appello **per tutte le parti interessate** – cioè a decorrere dall'orario di esposizione della decisione all'Albo Ufficiale di Gara (solitamente l'orario della notifica al concorrente al quale è indirizzata la decisione è antecedente a quello di esposizione)

Le classifiche definitive potranno essere sottoscritte solamente trascorso tale limite. (e in assenza di appello)

Una decisione è scritta correttamente, e ragionevolmente reggerà il vaglio della Giustizia Sportiva, se è comprensibile ex post anche da chi è al di fuori del “mondo” automobilistico e consente pertanto di capire il fatto ed il relativo procedimento logico che ha portato alla decisione medesima.

Molto importante è approfondire sempre anche le normative “tecniche” ed i quesiti ad esse collegati, poiché non dobbiamo pensare che siano di competenza solamente dei Commissari Tecnici; I Commissari Sportivi sono i garanti dell'equità sportiva anche sotto il profilo tecnico e quindi è loro dovere conoscere anche le questioni di competenza di altre figure.

Qualora non fossero disponibili i rapporti dei Commissari di Percorso / Direttore di Gara / Commissari Tecnici ecc., è diritto dei Commissari Sportivi richiederli in modo da poter basare le decisioni su fatti documentati.

In caso di decisione di natura tecnica, alle decisioni devono essere allegati i verbali dei Commissari Tecnici. (art 215 RSN)

Nelle decisioni di natura tecnica dovranno essere indicate in modo preciso le misurazioni rilevate, e le eventuali difformità dalla norma citando gli articoli di riferimento.

Inoltre, a supporto delle decisioni, i Commissari Sportivi o il Giudice Unico possono utilizzare, tutti i sistemi video o elettronici presenti sul posto. (art. 210.3 III) RSN)

Qualora, dopo aver preso una decisione, vengano messi a disposizione nuovi elementi e/o ci si accorga di aver preso una decisione errata, i Commissari Sportivi, se ancora nel pieno del loro mandato (e dunque sino a quando la manifestazione non sia stata dichiarata chiusa), potranno emettere una nuova decisione.

Tale decisione dovrà essere notificata con un nuovo orario dal quale decorreranno i nuovi termini per l'eventuale preavviso di appello.

8. NOTIFICA E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Durante la competizione la notifica deve avvenire:

- **di persona** ai diretti destinatari della decisione con la firma per ricevuta da parte delle parti interessate con l'indicazione della data e dell'ora della notifica.

Dal momento della notifica l'interessato avrà un'ora per poter notificare la sua intenzione di proporre appello.

E' importante annotare il caso (non infrequente) in cui il soggetto rifiuti di sottoscrivere il documento, In tali casi la decisione, una volta affissa all'albo di gara, spiega i suoi effetti.

- **All'albo ufficiale di gara (le decisioni sono pubbliche)** indicando la data e l'ora di affissione al fine di garantire il diritto di appello anche a tutti le altre parti interessate dalla decisione. Lo scadere dell'ora per proporre appello per queste parti decorrerà dall'ora di esposizione all'albo ufficiale di gara.

Per chiarezza, si riporta quanto cita il **Regolamento di Giustizia Sportiva all'art. 23**

Art. 23 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA – CAPO II

Art. 23 – Procedimento innanzi alla Corte Sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo e quelle dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere proposto **dalla parte interessata** o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di appello entro il termine perentorio di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della decisione da impugnarsi. Il termine per l'impugnazione delle decisioni dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico, in ossequio a quanto previsto dal Codice FIA, è di 96 ore dal momento in cui è stata data, sul campo di gara, comunicazione scritta dell'intenzione di appellare da formalizzarsi entro un'ora dalla notifica della decisione medesima.

Il regolamento di giustizia utilizza la parola "reclamo" ma è da intendere come quello che viene identificato nel RSN come "appello"

Si precisa che per **parte interessata** si deve intendere qualsiasi parte abbia un interesse e quindi non solamente la parte che subisce la sanzione.

(Ad esempio nei campionati FIA sono considerati parti interessate tutti gli iscritti ad un campionato FIA
cfr FIA Judicial and Disc. R.)

Inoltre, per opportuna informazione, questo principio è anche riportato nel Codice Sportivo Internazionale nell'articolo relativi agli appelli nazionali

15.4 PROCEDURA DI APPELLO NAZIONALE – Codice Sportivo Internazionale

15.4.1 I concorrenti, gli organizzatori, i conducenti o altri possessori di licenza che sono destinatari di una decisione dei commissari Sportivi o che sono individualmente interessati da tale decisione, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto di presentare ricorso contro tale decisione dinanzi all'ASN del paese in cui è stata emessa o, se applicabile:

- davanti alla ASN che ha iscritto la relativa serie internazionali;

o

- l'ASN che organizza il Campionato Nazionale se la competizione è organizzata in conformità all'articolo 2.4.4.c o 2.4.4.e del Codice.

Ai fini del presente articolo, gli organizzatori, i concorrenti, i conducenti e gli altri titolari di licenza sono considerati individualmente interessati da una decisione solo se li riguardano a causa di determinati attributi a loro peculiari o a causa di una situazione che di fatto li differenzia da tutte le altre persone e li distingue individualmente allo stesso modo del destinatario.

Rimane comunque in capo alla Corte di Appello decidere se un licenziato è da considerarsi individualmente affetto o meno da una decisione

Nessuna intenzione di proporre appello può essere rifiutata dai Commissari Sportivi anche se la si ritiene fuori termine.

Per i motivi sopra descritti, è le decisioni dovranno essere indirizzate sia ai diretti interessati sia a TUTTI I CONCORRENTI.

9. RECLAMI

Durante una competizione, entro i limiti previsti dal **RSN (art 214 B)**), un reclamo può essere presentato da un concorrente contro:

- L'iscrizione di un concorrente o un conduttore
- La lunghezza della corsa
- Un handicap
- La composizione della batteria o della finale
- Ciascun presunto errore, irregolarità o violazione dei regolamenti che può accadere durante una manifestazione
- La presunta conformità di una vettura ai regolamenti o
- La classifica stabilita al termine della competizione.

I reclamo va presentato da un solo concorrente, non sono ammessi reclami presentati da più concorrenti.

In particolare:

- Se un reclamo è rivolto contro più concorrenti, dovranno essere presentati reclami separati per ciascun concorrente reclamato
- Se vengono reclamate più vetture iscritte da uno stesso concorrente, potrà essere presentato un solo reclamo (fermo restando il medesimo oggetto di reclamo per tutte le vetture).

Ad esempio, se un concorrente vuole fare reclamo contro tre vetture iscritte dallo stesso concorrente (ipotizzando persona giuridica) potrà presentare un solo reclamo (se l'oggetto del reclamo sarà il

medesimo per tutte le tre vetture). Dovranno invece essere richieste le cauzioni per le spese di rimontaggio per tutte le vetture indicate nel reclamo.

Al fine di garantire sempre il diritto di Reclamo, è necessario assicurarsi che la **Classifica Finale Ufficiale venga esposta solamente quando tutte le vetture sono state portate fisicamente al Parco Chiuso di fine gara** (o in alternativa esse si trovino in officina per le eventuali verifiche post-gara).

In particolare, si raccomanda di verificare questa condizione nelle gare di Rally dove, talvolta, a causa di tempistiche prolungate nella pedana di arrivo, potrebbe risultare di avere tutte le vetture transitate all'ultimo C.O. ma di non avere ancora tutte le vetture fisicamente in Parco Chiuso (e di averle in coda per la pedana). Occorre sempre dare al concorrente la possibilità di recarsi fisicamente in Direzione Gara per l'espletamento delle procedure richieste per l'ufficio del reclamo.

Ciascun reclamo:

- Deve essere in forma scritta,
- Deve specificare le risultanze regolamentari, la parte reclamante, la parte reclamata,
- Esporre i fatti relativi e le relative richieste,
- Indicare gli eventuali mezzi di prova,
- Essere indirizzato al presidente dei commissari sportivi
- Consegnato al Direttore di Gara o ai suoi aggiunti, o in loro assenza, al Presidente dei Commissari sportivi
- Accompagnato dal deposito cauzionale previsto

La ricevuta del reclamo deve essere fatta in forma scritta con la data e l'ora del ricevimento

Salvo concorrenti squalificati (esclusi), i concorrenti ritirati mantengono il diritto di reclamo.

Qualora un concorrente consegni un reclamo oltre l'orario limite previsto, il Collegio dei Commissari Sportivi dovrà comunque discuterne l'ammissibilità ed emettere la relativa decisione

Questo perché possono essere dimostrate cause di forza maggiore che possono essere accettate dal Collegio **(art 214 B) penultimo comma RSN)**

Solo i Commissari Sportivi hanno il potere di rigettare o dichiarare inammissibile un reclamo.

Il Direttore di Gara è tenuto ad inoltrare sempre ai Commissari Sportivi i reclami ricevuti. Egli non ha potere di rifiutare i reclami.

In caso di reclamo di natura tecnica il collegio dovrà richiedere al Commissario Tecnico Delegato di valutare le eventuali spese di rimontaggio (da riconoscere al reclamato in caso di reclamo infondato) per ciascun particolare da verificare. **(art. 214 A) RSN)**

Occorre lasciare un lasso di tempo congruo per permettere al concorrente di reperire la somma necessaria (ad esempio entro un'ora dalla comunicazione dell'ammontare da parte del Collegio).

Nella Decisione riguardante il reclamo deve essere ben indicata la destinazione del deposito cauzionale.

Se ci sono più parti reclamate, andranno richiesti depositi suddivisi per ogni particolare e **nella decisione riguardante il reclamo sarà necessario indicare in modo preciso la destinazione di ciascun deposito.** (questo per distinguere ove ci siano parti conformi e parti non conformi relative allo stesso reclamo)

I reclami sono fatti da gestire individualmente. A ciascun reclamo dovrà corrispondere una specifica decisione.

L'apertura del parco chiuso potrà essere autorizzata dai Commissari Sportivi unicamente dopo lo scadere dei termini per la presentazione dei reclami. (fatto salvo per le vetture eventualmente in verifica le quali potranno essere liberate unicamente quando saranno terminate le operazioni di controllo).

In caso di decisioni successive, per le quali si rendesse necessario attendere il limite entro il quale è possibile proporre appello, si dovrà attendere lo scadere di tale limite (per tutte le parti interessate) per liberare la vettura o il particolare oggetto della contestazione.

10. APPELLI

Principi applicabili sia agli appelli internazionali (gare con titolazione FIA), sia agli appelli nazionali

I concorrenti hanno un'ora di tempo, a decorrere dalla pubblicazione della decisione e/o dalla notifica individuale, per notificare informata scritta la loro intenzione di ricorrere in appello. (Regolamento di Giustizia sportiva Capo II - art.23 punto 2)

I Commissari Sportivi si devono assicurare che il tempo parta esattamente dalla notifica come sopra indicato al fine di dare a tutti i concorrenti la possibilità di proporre appello.

tutti i sistemi video e/o le telemetrie utilizzate a supporto delle decisioni, i particolari eventualmente non conformi ecc., dovranno essere trattenuti fino al decorrere del termine di cui sopra per tutte **le parti interessate.**

Solo i Commissari Sportivi possono decidere di trattenere o meno un particolare e/o un eventuale supporto alla decisione. (Video, parti meccaniche ecc.).

In caso di appello dovrà essere preparata relazione dettagliata corredata di tutti i sistemi a supporto e/o dei particolari accuratamente sigillati. (O l'intera vettura se del caso).

L'ammissibilità di un appello, anche se presentato oltre l'orario limite, è **esclusiva materia della corte di appello** (nessuna intenzione di proporre appello può essere rifiutata dai Commissari Sportivi).

Alcune decisioni non sono appellabili (es drive through).

Tuttavia, qualora un concorrente presenti proposta di appello contro una decisione di questo tipo, i Commissari Sportivi dovranno comunque trasmettere gli atti alla corte sportiva di appello.

Qualora vengano presentati appelli contro decisioni relative a penalità non appellabili, I Commissari Sportivi, in apposita relazione, dovranno richiedere alla Procura Federale di far presente alla Corte Sportiva la non ammissibilità dell'appello.

Le procedure operative relative alle **piombature** sono definite nell'**art. 4 APP V al RSN**

In caso di appello i Commissari Sportivi dovranno farsi consegnare il particolare contestato.

A tal proposito si dovrà procedere alla corretta applicazione dei sigilli a tutti i particolari e ai luoghi in cui essi verranno custoditi.

La stessa procedura dovrà essere seguita per i supporti audiovisivi, le telemetrie ecc.

Dal 2023, la federazione ha introdotto la regola del pagamento dei 2/3 della tassa di appello, qualora quest'ultimo venisse solo preavvisato ai Commissari Sportivi in sede di gara e non successivamente formalizzato.

ART. 215 RSN - La comunicazione scritta di intenzione di proporre appello presentata ai Commissari Sportivi, qualora l'appello non fosse poi proposto, comporta, in aggiunta a quanto di seguito specificato e a prescindere da una eventuale successiva rinuncia all'appello medesimo, l'obbligo, per colui che l'ha presentato, di pagare alla Federazione, per l'aggravio di attività che comporta la gestione del medesimo, l'importo pari ai 2/3 della somma indicata all'art.5.3 dell'Appendice 9 del RSN quale contributo di giustizia per i procedimenti innanzi alla Corte Sportiva d'Appello.

11. ATTESA DEL PREAVVISO DI APPELLO

Molto importante è il cambio di approccio che vi è stato negli ultimi anni per il preavviso di appello entro l'ora che segue la notifica.

E' stata introdotta una metodologia più garantista.

- A) Il preavviso di appello può solo essere espresso in maniera affermativa, non è quindi possibile far dichiarare in anticipo al concorrente il NON VOLERE RICORRERE (non si può rinunciare ad un diritto prima della sua scadenza naturale)
- B) Il diritto di appello deve essere garantito a tutte le parti interessate (si veda il punto 8) quindi occorrerà sempre attendere l'ora dalla notifica:
 - per il concorrente che ha ricevuto notifica diretta, l'ora indicata sulla decisione;
 - per tutti gli altri interessati, l'ora che segue l'esposizione all'albo ufficiale di gara;

Le classifiche definitive dovranno essere sottoscritte dai Commissari Sportivi solamente dopo lo scadere di quanto indicato in entrambi i punti A) e B)

Le classifiche non possono essere dichiarate definitive in caso di preavvisi di appello (**art 148 D) RSN**) e/o in caso di giudizi pendenti.

Il Parco Chiuso per la vettura oggetto di contestazione, i particolari, i filmati ed ogni altro elemento, potranno essere rilasciati unicamente dopo lo scadere del termine per preavvisare appello (per tutte le parti interessate) e solamente in assenza del predetto preavviso.

In caso di appello tutti gli elementi oggetto di contestazione dovranno essere sigillati e inviati alla Corte Sportiva d'Appello.

12. INAPPELLABILITA' E SOSPENSIVA DELLE DECISIONI IN CASO DI APPELLO

Nessuna decisione può essere dichiarata inappellabile da parte dei Commissari Sportivi, solo la corte sportiva d'appello ha questo potere.

E' bene ricordare che i Commissari Sportivi dovranno sempre applicare la sospensiva degli effetti della loro decisione in caso di appello (tranne nei casi propriamente descritti nel **RSN art. 215 e 215 Bis**).

Anche una decisione relativa ad una sanzione non appellabile può essere comunque appellata; in questo caso il Collegio trasmetterà gli atti per il successivo grado di giudizio.

Sarà compito della Procura Federale richiederne o meno l'inammissibilità dell'Appello innanzi alla Corte.

In questo però, caso NON si applicherà la sospensiva in base **all'art. 215 del RSN**

Le decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico sono immediatamente esecutive, anche in caso di appello, se riguardano decisioni non appellabili, secondo quanto indicato nell'articolo 215 BIS, oppure se sono relative a:

- questioni relative alla sicurezza (comprese le situazioni di evidente alterazione dello stato psico fisico dei piloti);
- qualsiasi infrazione all'art. 8 del RSN (CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO);
- questioni di irregolarità delle iscrizioni ad una competizione;
- questioni relative alla pubblicità sulle vetture;
- quando, nel corso della competizione, una successiva violazione viene commessa giustificando l'esclusione del concorrente dalla competizione stessa;

Anche se viene appellata una sanzione non appellabile, non essendo noi l'organo che ha il potere di stabilire se un appello possa essere ammissibile o meno, l'appello deve essere considerato come presentato e se il caso non rientra in quelli di cui all'**art. 215 del RSN** va applicata la sospensiva.

Se l'intenzione di proporre appello viene presentata oltre l'orario limiti di un'ora, la decisione dei Commissari Sportivi sarà comunque immediatamente esecutiva (**NON SI DOVRA' APPLICARE LA SOSPENSIVA**).

Nuova parte inserita nell'art. 215 BIS RSN 2023:

In caso di appello, per questioni diverse da quelle indicate nel comma precedente, e solamente quando la comunicazione scritta dell'intenzione di proporre appello è presentata ai Commissari Sportivi entro l'orario limite previsto, l'efficacia delle decisioni del Collegio dei Commissari Sportivi o del Giudice Unico è sospesa ed i concorrenti o i conduttori interessati non possono pretendere di essere premiati o di figurare nella classifica finale della competizione (in caso di esclusione), salvo il successivo eventuale accoglimento dell'appello e il ristabilimento dei loro diritti.

Teniamo comunque presente il fatto che appelli presentati e poi non coltivati possono essere presi in considerazione dal Giudice Federale il quale potrà ridefinire la posizione in classifica fino all'esclusione o applicare sanzioni per lite temeraria. **(art.215 comma 10 RSN).**

I Concorrenti o i conduttori non possono pretendere di essere premiati o di figurare in classifica (in caso di esclusione).

Al fine di implementare la trasparenza sia a livello mediatico sia per una migliore comprensione di tutte le parti interessate, ACI Sport ha recepito la normativa internazionale riguardante l'emissione di apposita decisione per definire se una decisione, in caso di appello, debba essere sospesa o meno.

Questa decisione non può essere appellata.

Nuova parte inserita nell'art. 215 BIS RSN 2023:

In caso di appello I commissari sportivi dovranno emettere apposita decisione indicando se la penalità dovrà essere sospesa o meno secondo quanto previsto dal Regolamento di Settore della specialità.

La decisione dei commissari sportivi in merito alla sospensione o meno della penalità non è soggetta ad impugnazione innanzi alla Corte d'appello.

ESEMPIO 1

In una competizione in circuito sono previste GARA 1 e GARA 2 per la stessa categoria

La griglia di partenza di GARA 2 viene definita in base alla classifica di GARA 1. (normativa abbastanza comune).

In gara 1 i Commissari Sportivi danno una Drive Through (che viene convertito in penalità in tempo) ad un conduttore (penalità non appellabile in base all'art. 16 del RDS velocità in circuito ultime due righe).

Il conduttore sanzionato si classifica secondo, ma con la penalità imposta retrocederebbe al quinto posto.

Il concorrente preavvisa appello ai CC.SS.

Non potendo rifiutare l'appello, in quanto non nei poteri dei CC.SS. , stante l'art.215 del RSN 2022, **NON** si dovrà applicare la sospensiva poiché questo caso rientra in quelli espressamente indicati dal RSN art. 215bis."

Il collegio dovrà emettere decisione indicando che la penalità inflitta con la decisione n. appellata, essendo relativa a penalità non appellabili, non è sospesa.

In questo caso la griglia di partenza di Gara 2 dovrà essere redatta **SENZA** applicare la sospensiva sulla classifica di Gara 1.

ESEMPIO 2

Il conduttore viene penalizzato con un DT

Opzione A) il conduttore ha fatto il DT

Se successivamente il concorrente preavvisa appello ai CC.SS, anche in questo caso non si applicherà la sospensiva. (con apposita decisione).

Si manterrà la Classifica così come definita con la penalità.

La griglia di Gara 2 verrà redatta in base alla classifica di Gara 1.

Opzione B) il conduttore non ha fatto il DT.

In questo caso, a fine gara tramuteremo il DT in 25 sec di penalità ma NON applicheremo la sospensiva. (con apposita decisione di non applicazione della sospensiva).

(sarà comunque possibile applicare ulteriori sanzioni per non rispetto del DT – ma questa sarà un'altra decisione)

Anche in questo caso la griglia di partenza di gara 2 dovrà essere redatta SENZA applicare la sospensiva sulla classifica di Gara 1. (salvo ulteriori decisioni per il non rispetto del DT – da valutare se appellate o meno)

La corte deciderà poi in merito all'appello

ESEMPIO 3

In un Rally in due giornate un conduttore viene penalizzato, al termine della prima giornata, con 500 € di ammenda per aver fatto zig zag in trasferimento per scaldare gli pneumatici.

Opzione A) il conduttore preavvisa appello 25 minuti dopo la notifica della decisione

In questo caso, l'effetto della decisione dovrà essere sospeso (con apposita decisione di sospensione) e quindi, anche se l'ammenda non verrà pagata entro l'ora, il concorrente interessato potrà prendere la partenza della seconda giornata.

Opzione B) il conduttore preavvisa appello 1h e 30 minuti dopo la notifica della decisione

In questo caso, l'effetto della decisione NON dovrà essere sospeso (con apposita decisione di NON sospensione) e quindi se l'ammenda non verrà pagata, il concorrente interessato NON potrà prendere la partenza della seconda giornata.

13. CLASSIFICHE

Per la compilazione delle classifiche si rimanda all'**art. 148 del RSN**

Il Collegio si dovrà accertare che siano stati rispettati tutti i termini previsti per l'esposizione delle classifiche finali Ufficiali sottoscritte da Direttore di Gara.

In particolare, come indicato al punto 9, è necessario assicurarsi che la **Classifica Finale Ufficiale venga esposta solamente quando tutte le vetture sono state portate fisicamente al Parco Chiuso di fine gara** (o in alternativa esse si trovino in officina per le eventuali verifiche post-gara).

I Commissari Sportivi per dichiarare definitive le classifiche dovranno accertare che

- siano scaduti i termini per la presentazione di reclami e siano state prese tutte le decisioni relative
- siano terminate le verifiche tecniche e siano state prese le decisioni conseguenti;
- non vi siano preavvisi di appello.

In caso di esclusione, si dovrà sempre indicare se le posizioni in classifica successive devono essere innalzate o meno.

In caso di Appello, come indicato all'**art. 215 del RSN**, le decisioni dei Commissari Sportivi vengono sospese (salvo i casi espressamente indicati). Tuttavia, i Concorrenti o i conduttori non possono pretendere di essere premiati o di figurare in classifica (in caso di esclusione).

Le classifiche potranno essere dichiarate definitive solamente per le parti non interessate dall'appello e dunque va fatta molta attenzione perché, nella quasi totalità dei casi, una modifica di classifica comporta effetti relativi ai punteggi dei vari Campionati Trofei Serie ecc.

Qualora, dopo aver dichiarato definitive le classifiche, ci si accorga di errori materiali o siano necessari provvedimenti successivi, si dovrà predisporre dettagliata relazione da inviare alla Federazione in modo che possano essere effettuate le dovute modifiche in sede di omologazione dei risultati (**artt. 148 D) e 215 ultimo paragrafo RSN**).

Si ricorda che l'attuale orientamento della Federazione esclude la modifica di posizioni individuali per il caso di errore riconoscibile non soggetto a reclamo della classifica.

14. PROCEDURE IN CASO DI INCIDENTE GRAVE

In caso di incidenti di rilevante gravità occorre seguire scrupolosamente tutto quanto indicato al **Capitolo XIII del RSN**

Un incidente è definito **grave** se ha una **prognosi superiore a 20 giorni o è un incidente mortale (art. 153 RSN)**

GESTIONE IMMEDIATA DURANTE LA GARA (art. 157 A)

Il Direttore di Gara e/o del Capo Ufficio Stampa della gara dovranno dare immediata comunicazione, mantenendo la riservatezza rispetto ai terzi, della presenza di una situazione di crisi al **Direttore Generale ed al Capo Ufficio Stampa della Direzione per lo Sport Automobilistico ACI (DSA)**

successivamente predisporre una descrizione più ampia di quanto accaduto.

Il Medico di Gara seguirà costantemente l'andamento della situazione riportando le notizie al Direttore di Gara e cercando di ottenere il prima possibile notizie certe circa la prognosi.

Ricevuta l'informazione sulla prognosi, deve essere immediatamente convocata una **conferenza stampa** alla quale prenderanno parte **l'organizzatore**, assistito dal **Direttore di Gara** e dal **Medico di Gara**.

Nella conferenza stampa

l'organizzatore parlerà di come si è svolto l'evento,

il **Direttore di gara** della tempistica dei soccorsi,

il **Medico di gara** delle condizioni della/e persona/e rimaste coinvolte.

Immediatamente dopo la conferenza stampa deve essere inviato un **comunicato ai media approvato dal Capo Ufficio Stampa della DSA**, riportante le dichiarazioni di cui sopra.

Tra i compiti del Capo Ufficio Stampa della Gara, ove presente, o comunque dall'Organizzatore c'è quello di cercare e recuperare eventuali immagini video e fotografiche dell'incidente, da mettere a disposizione del Direttore di gara.

COMPOSIZIONE COMITATO (art. 154 RSN)

- Commissario Sportivo delegato,
- Commissario Tecnico delegato
- Delegato all'allestimento del percorso (se presente),
- Medico di gara
- Direttore di Gara

RAPPORTO SUGLI INCIDENTI

Il Comitato dovrà redigere un apposito rapporto sugli Incidenti da inviare entro le 48 ore successive alla conclusione della gara alla Direzione per lo Sport Automobilistico che, se necessario, ne curerà la trasmissione alla FIA ed all'Area Tecnica.

Tale rapporto sarà firmato dal Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi e dal Direttore di Gara.

Per la redazione di tale rapporto andrà utilizzato l'apposito modulo (rapporto d'incidente) pubblicato sul sito federale.

La FIA Institute ha attivato una procedura on line per la gestione dei dati relativi ad incidenti sui campi di gara.

Ai fini dell'inserimento dei dati on line, la DSA deve ricevere **(art. 156 RSN)**:

- a) il "Rapporto d'incidente" di cui all'Art. 154;**
- b) la scheda tecnica compilata dal pilota relativa all'equipaggiamento di sicurezza ed alla vettura;**
- c) la liberatoria all'utilizzo dei dati da parte di ACI e del FIA Institute.**

La trasmissione dei documenti di cui ai punti b) e c) avviene secondo le modalità stabilite da apposita circolare pubblicata sul sito federale www.acisport.it- settore modulistica.

(presente sia in lingua italiana sia in lingua inglese)

GESTIONE NEI GIORNI SUCCESSIVI (art. 157 B))

Sarà cura del Capo Ufficio Stampa della Federazione monitorare le uscite sui media a livello nazionale.

A livello locale il monitoraggio sarà curato dal Capo Ufficio Stampa della gara.

Verranno predisposti eventuali comunicati stampa al fine di correggere distorsioni relative alla notizia dell'incidente.

GARE CON PROMOZIONE ACISPORT SPA (art. 157 C))

Nel caso la gara rientri tra quelle promosse da Acisport SpA (Società in house dell'A.C.I. per la promozione sportiva) , oltre al mantenimento delle procedure precedenti, deve assumere un ruolo di fulcro di tutto il meccanismo **l'Addetto Stampa Acisport SpA** che diverrà la persona di riferimento sia per l'Organizzatore che per il Capo Ufficio Stampa della Federazione.

L'Addetto stampa Acisport SpA affiancherà il Capo Ufficio Stampa della Gara e coordineranno in collaborazione lo sviluppo della procedure.

Ogni comunicato del Capo Ufficio Stampa della Gara, con oggetto l'evento di crisi, deve essere visto ed autorizzato dall'Addetto Stampa Acisport SpA che a sua volta si relazionerà con il Capo Ufficio Stampa della Federazione.

L'Addetto Stampa Acisport SpA deve immediatamente mettere le immagini dell'incidente eventualmente riprese dai cameramen della società e /o eventuali camera car, di cui sia in possesso a disposizione del Direttore di Gara e dell'Organizzatore, che ne dovranno fare un uso appropriato alla situazione.

Gli Organizzatori ed i Direttori di Gara sono obbligati a consegnare tutte le immagini realizzate dai camera car, anche quelle realizzate in forma privata, su richiesta della Federazione e/o di Acisport SpA.

15. GESTIONE ANTIDOPING

Le procedure ANTIDOPING sono definite dal CONI e sono reperibili sul sito internet al seguente indirizzo:

<https://www.nadoitalia.it/it/normativa/nazionale/norme-sportive-antidoping.html>

Di seguito si riportano brevemente le informazioni più importanti

Il Medico inviato per il controllo ANTIDOPING (DCO) prenderà contatto con il Medico di Gara il quale lo comunicherà tempestivamente al Presidente dei Commissari Sportivi.

Il presidente dei Commissari Sportivi è il rappresentante della federazione nei confronti del DCO.

Su tale notizia va mantenuta la massima riservatezza.

Occorrerà fornire la documentazione per l'accREDITAMENTO al DCO.

Si raccomanda di assicurare la massima disponibilità da parte degli ufficiali di gara nei confronti del DCO.

PROCEDURA IN CASO DI CONTROLLO ANTIDOPING

1) PREDISPOSIZIONE DEI LUOGHI PER IL CONTROLLO

Occorrerà predisporre una sala Antidoping e una toilette indipendente e mettere a disposizione delle bottigliette d'acqua sigillate e non scadute

2) ACCOMPAGNATORI (CHAPERONS)

Occorrerà identificare persone di massima fiducia che dovranno svolgere il ruolo di accompagnatori

Requisiti:

- Maggiore età
- Non dovranno avere conflitti di interesse
- Non dovranno richiedere Selfie o Autografi
- Essere prontamente disponibili
- Di entrambi i sessi (se nella competizione ci sono atleti di entrambi i sessi)

3) FORNIRE L'ACCREDITAMENTO AL DCO

(responsabilità del Presidente del Collegio)

4) ORGANIZZARE UN MEETING CON DCO, CHAPERONS e MEDICO DI GARA

(responsabilità del Presidente del Collegio)

5) FORNIRE L'ELENCO VERIFICATI E OGNI INFORMAZIONE RICHIESTA DAL DCO SUI CONDUTTORI

6) IL DCO SELEZIONERA' "random" GLI ATLETI DA SOTTOPORRE AL TEST

7) LA PROCEDURA DI TEST PARTIRA' QUANDO SONO STATI SELEZIONATI GLI ATLETI

8) GLI CHAPERONS SARANNO RESPONSABILI DELLA NOTIFICA DELLA SELEZIONE AGLI ATLETI

9) LA NOTIFICA DOVRA' ESSERE FIRMATA PER RICEVUTA DAGLI ATLETI (dovrà essere richiesto il documento di riconoscimento)

10) GLI CHAPERONS DOVRANNO ACCOMPAGNARE GLI ATLETI AL LUOGO PREDISPOSTO PER IL CONTROLLO E TENERLI SEMPRE SOTTO CONTROLLO DAL MOMENTO DELLA NOTIFICA

(si raccomanda discrezione durante cerimonie / distribuzione premi)

Gli atleti dovranno essere accompagnati immediatamente al luogo predisposto con le seguenti eccezioni:

- Cerimonia di premiazione
- Interviste e conferenze stampa
- Convocazioni eventuali dei Commissari Sportivi
- Necessità di controllo medico
- Qualsiasi altra circostanza definita dal DCO

11) IL DCO PROVVEDERA' A QUANTO DI SUA COMPETENZA PER IL PRELIEVO

Successivamente i campioni verranno custoditi dal DCO e inviati per le analisi

La gestione dei risultati in relazione ad una potenziale violazione delle norme antidoping verrà gestita da NADO ITALIA.

Sui documenti di gara (classifiche finali) non dovranno essere menzionati i controlli antidoping poiché i risultati sono di autonoma gestione di NADO ITALIA.

Le classifiche finali potranno essere firmate come "definitive".

(art. 7 codice WADA)

16. CONTROLLO DOCUMENTAZIONE

Si raccomanda di verificare con attenzione i documenti relativi alla gara:

- Approvazione Regolamento, verifica rispondenza alle norme, eventuali deroghe;

- Verifica Elenchi iscritti e nazionalità (La nazionalità è sempre quella dalla LICENZA tranne nelle competizioni valide per i campionati del mondo – art. 180 RSN);
- versamento eventuale tassa ENPEA e/o altri diritti;
- Verifica Autorizzazioni (nei rally le autorizzazioni devono essere rilasciate dalle Province e/o Città Metropolitane sulle quali si svolge la gara – sia P.S., sia trasferimento);
- Verifica eventuale Decreto per chiusura strade – verifica orari;
- Verifica delle autorizzazioni Federali riguardanti eventuali Serie (o trofei) non organizzate dalla Federazione (art. 20 RSN);
- Verifica dell’invio dell’elenco verificati alla compagnia di assicurazione - art. 210.3 III p) RSN;
- Controllo di qualsiasi documento prima che venga reso pubblico (Comunicati, Ordini di Partenza, Classifiche ecc.) – art. 210.3 III) p) RSN

17. RIUNIONI DEI COMMISSARI SPORTIVI

Si prega di predisporre i calendari in base ai template predisposti in modo da uniformare le procedure ed agevolare il lavoro delle segreterie in gara.

Eventuali punti aggiuntivi possono essere discussi nelle “varie ed eventuali”.

In caso di manifestazioni con programmi differenti dallo standard, possono essere aggiunti punti.

Dal 2023 è possibile effettuare la prima riunione del collegio fino a due ore prima del termine delle verifiche ante-gara.

I calendari delle riunioni non devono essere numerati con la numerazione protocollo.

Alle riunioni potranno partecipare gli invitati dai Commissari Sportivi. Il Direttore di Gara, potrà, se necessario presentare i rapporti ricevuti da altri ufficiali di gara impegnati in altre attività (Addetti concorrenti, Commissari Tecnici, ecc). Le persone ritenute necessarie dai Commissari Sportivi, se impossibilitate, potranno eventualmente, essere contattate via telefono o video.

I commissari Sportivi, saranno comunque sempre operativi durante la manifestazione, per qualsiasi evenienza e/o per esaminare eventuali casi ed emettere le relative decisioni. (previa convocazione e audizione degli interessati).